

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 68 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014²,
decreta:*

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità (dati), nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo) da parte di:

- a. autorità federali, cantonali e comunali;
- b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011³ sulla promozione dello sport (LPSpo);
- c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

² Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.

Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPo

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei compiti necessari all'attuazione della LPSpo⁴ gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono:

- 1 RS 101
- 2 FF 2014 8275
- 3 RS 415.0
- 4 RS 415.0

- a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
- b. utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

² Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

³ I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

⁴ L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

⁵ Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

Art. 3 Responsabilità

L'UFSPÖ è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

Art. 5 Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

² I dati trattati nel sistema d'informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.

³ I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.

⁴ I dati cancellati e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Sezione 3: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 per l'adempimento dei compiti giusta la LPSPo⁶, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
- b. programma «Gioventù e Sport»;
- c. sport nella scuola;
- d. formazione degli allenatori;
- e. sport nell'esercito;
- f. correttezza e sicurezza nello sport.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti negli ambiti di cui all'articolo 8, in particolare:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
- d. qualifiche e riconoscimenti di monarca di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
- e. dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro «Gioventù e Sport» o di quadro del programma «Sport per gli adulti Svizzera»;

- f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
- g. dati forniti volontariamente.

Art. 10 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i docenti;
- c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
- d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
- e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo⁷ o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva regolare;
- f. l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo;
- g. l'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito.

Art. 11 Comunicazione dei dati

¹ Mediante una procedura di richiamo l'UFSPPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d nonché g;
- b. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo⁸, collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d nonché g;
- c. alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipano alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d nonché g;
- d. all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d nonché g;

⁷ RS 415.0

⁸ RS 415.0

- e all'Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi dell'indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d.

² L'Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati ricevuti secondo il capoverso 1 lettera e.

³ I dati secondo l'articolo 9 lettere a–d e g possono essere trasmessi su richiesta a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché in singoli casi ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica nella misura in cui questi enti, persone o terzi svolgono compiti conformi alla LPSPo. I dati non possono essere usati né trasmessi per scopi commerciali.

Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

Sezione 4: Sistema d'informazione per i dati medici

Art. 13 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPo.

Art. 14 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 13, in particolare:

- a. le generalità;
- b. i dati relativi allo stato di salute;
- c. i certificati e le perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per la gestione della pratica;
- e. i dati forniti volontariamente.

Art. 15 Raccolta dei dati

L'UFSPo raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. al personale medico curante;
- b. al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata.

² Previo consenso della persona interessata, l'UFSPPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

Sezione 5:
Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

Art. 18 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 17, in particolare:

- a. le generalità;
- b. dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
- c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d'animo e alla capacità di raccogliere le sfide;
- d. dati relativi allo stato di salute;
- e. dati forniti volontariamente.

Art. 19 Raccolta dei dati

L'UFSPPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 20 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPÖ comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
- b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;
- c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata.

² Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo su richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:

- a. i dati che li riguardano;
- b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.

Sezione 6:
Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin

Art. 21 Scopo

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM) serve all'UFSPÖ come sistema d'informazione e di documentazione:

- a. per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;
- b. per amministrare i diplomi.

Art. 22 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare:

- a. riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:
 1. le generalità,
 2. il numero d'assicurato AVS,
 3. diplomi e titoli,
 4. competenze linguistiche,
 5. funzioni,
 6. orari di attività;
- b. riguardo agli studenti:
 1. le generalità,
 2. il numero d'assicurato AVS,
 3. fotografie,
 4. diplomi e titoli,
 5. competenze linguistiche,

6. cicli di formazione e perfezionamento conclusi e piano delle lezioni,
7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,
8. provvedimenti disciplinari,
9. valutazioni delle competenze,
10. qualifiche finali.

Art. 23 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata;
- b. i membri del corpo insegnante.

Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

¹ Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPPO.

² Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPPO.

Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25 Scopo

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:

- a. svolti dall'UFSPPO o da terzi da esso incaricati;
- b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche e in particolare:

- a. dati relativi ai singoli corsi e attività didattiche;
- b. generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
- c. informazioni e valutazioni:
 1. sul corso o sull'attività didattica in generale,
 2. sui capicorso e sui docenti;
- d. dati su formazioni assolute e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

Art. 27 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. i partecipanti;
- b. i capicorso;
- c. i docenti;
- d. gli esperti incaricati della valutazione del corso
- e. gli organizzatori dei corsi.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L'UFSPPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Al fine di riprendere i dati relativi a corsi e attività didattiche nonché le generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.

Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping

Art. 30 Scopo

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve all'adempimento dei compiti previsti nella LPSp⁹ nel campo della lotta al doping, segnatamente:

- a. formazione, consulenza documentazione, ricerca e informazione;
- b. controllo e indagine;
- c. amministrazione delle sanzioni;
- d. amministrazione delle misure secondo l'articolo 20 capoverso 4 LPSp;
- e. coordinamento a livello nazionale e internazionale.

Art. 31 Disposizioni generali

¹ L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.

² I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

³ Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

⁴ I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la lotta al doping, in particolare:

- a. generalità dell'atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;
- b. indicazioni sul luogo di soggiorno dell'atleta nella misura in cui egli è assegnato a un pool di controllo dell'agenzia nazionale antidoping secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPSPo¹⁰;
- c. informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;
- d. dati medici;
- e. dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;
- f. certificati e perizie di specialisti;
- g. sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;
- h. dati penali per violazioni della LPSPo;
- i. misure di cui all'articolo 20 capoverso 4 LPSPo;
- j. dati forniti volontariamente.

Art. 33 Raccolta dei dati

¹ L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
- d. organismi antidoping nazionali e internazionali;
- e. laboratori di analisi;
- f. autorità doganali;
- g. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
- i. altri informatori.

¹⁰ RS **415.0**

² Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f–i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

³ L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segna la espressamente il carattere volontario.

Art. 34 Comunicazione dei dati

¹ L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti.

- a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. al personale curante o incaricato di una perizia;
- c. a organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;
- d. a organismi antidoping internazionali nel quadro dell'articolo 25 LPSpo¹¹;
- e. alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all'articolo 22 LPSpo.

² Se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping, l'agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a procedimenti penali ai sensi dell'articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.

³ Per la durata della squalifica essa pubblica su Internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.

Art. 35 Durata del periodo di conservazione

¹ I dati del sistema possono essere conservati per la durata richiesta dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:

- a. dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d'età della persona interessata;
- b. dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo¹² che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione.
- c. altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.

² I dati non più necessari e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

¹¹ RS 415.0

¹² RS 415.0

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnata-mente mediante procedura di richiamo;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 17 giugno 2011¹³ sui sistemi d'informazione della Confedera-zione nel campo dello sport è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹³ RU 2012 4639